


**CGIL**



**XVI°  
CONGRESSO**

# **REGOLAMENTO CONGRESSUALE**

**Approvato dal Comitato Direttivo Nazionale  
della CGIL il giorno 9 novembre 2009**

# INDICE

## **TITOLO I° FASE PREPARATORIA**

- CAPITOLO I° Documenti congressuali
- CAPITOLO II° Commissione di Garanzia Congressuale

## **TITOLO II° ATTIVITA' CONGRESSUALE**

- CAPITOLO III° Articolazione dell'attività congressuale
- CAPITOLO IV° Le assemblee di base
- CAPITOLO V° Congressi delle strutture
  - 5.1 I Congressi territoriali di Categoria e dello SPI
  - 5.2 I Congressi delle Camere del Lavoro Territoriali e delle Camere del Lavoro Metropolitane
  - 5.3 I Congressi delle Categorie regionali e dello SPI
  - 5.4 Il Congresso della CGIL regionale
  - 5.5 I Congressi delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di Categoria e dello SPI
  - 5.6 Il Congresso della CGIL nazionale
  - 5.7 Procedure per la partecipazione ai Congressi degli iscritti a NidiL
  - 5.8 Procedure per le assemblee congressuali dei disoccupati
- CAPITOLO VI° Svolgimento dei Congressi delle strutture confederali interessate da processi di unificazione o di parziale modifica dell'assetto
- CAPITOLO VII° Svolgimento dei Congressi delle Categorie interessate da processi di fusione

## **TITOLO III° DOCUMENTI, EMENDAMENTI, VOTO E DELEGATI**

- CAPITOLO VIII° Carattere ed emendabilità dei documenti congressuali
- CAPITOLO IX° Procedure e ordine di votazione dei documenti congressuali da adottare nelle assemblee di base.
- CAPITOLO X° Modalità di voto dei documenti Congressuali
- CAPITOLO XI° Criteri e modalità per l'elezione dei delegati e dei Comitati Direttivi
- CAPITOLO XII° Svolgimento delle assemblee congressuali e dei Congressi

## **TITOLO IV°, DISPOSIZIONI FINALI**

- CAPITOLO XIII° Disposizioni finali

### **Allegato**

Documento di intenti tra la Segreteria nazionale della CGIL e la Segreteria nazionale dello SPI

## CAPITOLO I° DOCUMENTI CONGRESSUALI

- 1.1. Il Comitato Direttivo nazionale della CGIL delibera la convocazione del XVI° Congresso ed approva il presente Regolamento.
- 1.2. Il Regolamento congressuale ha valore sia per il XVI° Congresso che per i Congressi straordinari delle strutture che si dovessero tenere tra il XVI° ed il XVII° Congresso, fatte salve le eventuali modifiche statutarie approvate dal XVI° Congresso.
- 1.3. Nel caso di Congressi straordinari le norme generali di questo Regolamento si applicano al livello corrispondente, fatte salve le prerogative del Direttivo del livello interessato - che dovrà definire il rapporto iscritti/delegati - e le eventuali previsioni contenute negli Statuti di Categoria. Per la celebrazione di eventuali Congressi straordinari l'iscrizione deve essere stata perfezionata almeno novanta giorni prima della data in cui il Comitato Direttivo interessato ha convocato il Congresso.
- 1.4. Il Comitato Direttivo nazionale – per quanto riguarda la definizione dei documenti congressuali e la convocazione del Congresso - viene convocato in due sessioni distinte.
- 1.5. Nella I<sup>a</sup> sessione: a) discute ed approva in apertura dei lavori il Regolamento congressuale; b) licenzia il/i documento/i congressuale/i – che dovrà/anno essere presentato/i da almeno 5 (cinque) componenti del Comitato Direttivo stesso (corrispondenti al 3% dell'attuale platea dell'organismo) – nel loro impianto generale, con le modifiche determinate nel corso dei suoi lavori. Le richieste di modifica devono riferirsi al documento che si intende sostenere ed il loro esame implica un parere preliminare del primo firmatario del documento stesso.
  - 1.5.1. I testi varati dal Comitato Direttivo sono immediatamente portati a conoscenza dell'organizzazione mediante la comunicazione elettronica.
  - 1.5.2. Entro dieci giorni dalla data nella quale il Comitato Direttivo nazionale della CGIL ha licenziato il/i documento/i congressuale/i, e comunque entro le ore 24.00 del 20 novembre 2009, possono essere presentati documenti globalmente alternativi e/o emendamenti sostitutivi di singoli capitoli o di parti di essi, sottoscritti con le modalità di cui al successivo punto 1.5.4 da:
    - a) il 3% (pari a 5) dei componenti il Comitato Direttivo nazionale della CGIL;
    - b) 400 componenti di Comitati Direttivi di Camere del Lavoro Territoriali e/o Metropolitane, CGIL Regionali, Federazioni e Sindacati nazionali appartenenti ad almeno cinque strutture di categorie e/o confederali diverse e collocate in almeno tre regioni;
    - c) Comitati Direttivi di categoria territoriale e/o regionale:
      - 1) appartenenti ad almeno tre regioni;
      - 2) appartenenti a categorie diverse tra territorio e regione;
      - 3) rappresentativi di almeno il 3% degli iscritti delle strutture interessate;
      - 4) che li abbiano approvati con la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto;
    - d) Comitati degli Iscritti e/o Leghe dello SPI:
      - 1) appartenenti ad almeno tre regioni;
      - 2) con la presenza di categorie diverse tra territorio e regione;
      - 3) rappresentativi di almeno il 3% degli iscritti delle strutture interessate;
      - 4) che li abbiano approvati con la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto;
    - e) da 75.000 iscritte/i che risultino tali al 22 settembre 2009.
  - 1.5.3. Gli emendamenti sostitutivi di singoli capitoli, o di parti di essi, devono fare riferimento esclusivamente al documento che si intende sostenere.

- 1.5.4. All'atto della sottoscrizione dei documenti globalmente alternativi, o degli emendamenti, ogni firmatario deve indicare: a) nome e cognome; b) modalità di iscrizione alla CGIL; c) numero della tessera; d) categoria di appartenenza; e) luogo di lavoro; f) territorio nel quale è iscritto; g) eventuale appartenenza ad organismi dirigenti. La mancanza di uno solo di questi dati rende nulla la sottoscrizione di documenti o emendamenti.
- 1.5.5. Dopo che la Presidenza del Comitato Direttivo ha verificato la regolarità della loro presentazione e sottoscrizione, i testi definiti con le procedure di cui al precedente punto 1.5.2 sono presentati alla II<sup>a</sup> sessione del Comitato Direttivo.
- 1.6. Nella II<sup>a</sup> sessione, che dovrà tenersi dopo che è scaduto il periodo di dieci giorni utile per emendare o presentare documenti congressuali, il Comitato Direttivo licenzia in modo definitivo i materiali congressuali, composti dal/i documento/i così come definito/i al termine dei lavori, accompagnato/i con la sottoscrizione da parte dei componenti il Comitato Direttivo.
- 1.6.1. Nel caso di emendamento sostitutivo di un singolo capitolo, o di parti di esso, il primo firmatario del documento al quale esso si riferisce esprime parere di accoglimento oppure di rigetto della proposta. In caso di mancato accoglimento, i presentatori dell'emendamento nazionale, che abbiano ricevuto esplicita delega scritta da almeno cinque firmatari a decidere all'unanimità, possono trasformarlo in un documento globalmente alternativo.
- 1.6.2. A fronte di specifici temi il primo firmatario del documento al quale si riferisce l'emendamento, pur non accogliendolo, può considerare l'argomento di tale rilievo da meritare un approfondimento durante l'iter congressuale, rinviando così al Congresso nazionale la valutazione di merito conclusiva, tenuto conto della discussione prodotta nelle diverse istanze congressuali, fra le diverse ipotesi. In questo caso, il testo proposto vive durante tutto l'iter congressuale all'interno del documento di riferimento, fermo restando che anche in questo caso non c'è alcun collegamento con le liste per l'elezione dei delegati.
- 1.7. Nella II<sup>a</sup> sessione del Comitato Direttivo nazionale si procede anche all'elezione della Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale che si insedia nella giornata stessa. Contestualmente il Comitato Direttivo elegge, con voto a maggioranza semplice, il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia – che verrà individuato fra i componenti la Commissione - nel caso in cui il XVI<sup>o</sup> Congresso si svolga sulla base di due documenti globalmente alternativi.
- 1.8. Entro 60 giorni dall'indizione del Congresso, il Comitato Direttivo è convocato per discutere le eventuali proposte di modifica da apportare allo Statuto ed al Programma Fondamentale della CGIL. Successivamente i testi vengono resi disponibili per i Congressi territoriali secondo le modalità previste al Capitolo V<sup>o</sup>.

## **CAPITOLO II<sup>o</sup>**

### **COMMISSIONE DI GARANZIA CONGRESSUALE**

- 2.1 Il Comitato Direttivo, al termine dei lavori della II<sup>o</sup> sessione, elegge la Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale.
- 2.2 La composizione della Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale dovrà assicurare il pluralismo e la presenza di tutte le posizioni che si sono manifestate nella presentazione dei documenti congressuali. Il numero dei componenti dovrà essere dispari.
- 2.3 Nel caso in cui, come esito del Comitato Direttivo convocato in II<sup>a</sup> sessione, il XVI<sup>o</sup> Congresso si svolga sulla base di due documenti globalmente alternativi, il numero dei componenti le Commissioni di Garanzia congressuale dovrà essere pari, mentre il

- Presidente verrà eletto dal Comitato Direttivo del livello territoriale interessato contestualmente all'elezione della rispettiva Commissione di Garanzia Congressuale.
- 2.4 La Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale, al momento del suo insediamento, elegge un Presidente che ha il compito di coordinarne i lavori.
  - 2.5 A livello delle Camere del Lavoro e delle CGIL regionali, i Comitati Direttivi eleggono la rispettiva Commissione di Garanzia Congressuale.
  - 2.6 La Commissione, ai diversi livelli: a) opera per garantire il corretto svolgimento di tutta l'attività congressuale e, nel caso in cui ne registri la necessità, interviene di propria iniziativa per prevenire il formarsi di successivi contenziosi; b) riceve gli elenchi degli iscritti di cui al punto 4.3; c) sovrintende e coordina, in rapporto con le rispettive Segreterie, le diverse fasi dell'iter congressuale, i calendari ed il numero di assemblee nonché il loro regolare svolgimento; d) predispone l'Albo delle comunicazioni di cui al successivo punto 4.4 e ne cura il puntuale aggiornamento. Al riguardo la Commissione potrà dotarsi anche di un Albo gestito sul sito internet del livello di riferimento o sul sito della CGIL nazionale; e) assicura il rispetto delle garanzie democratiche previste dallo Statuto e dal presente Regolamento; f) dirime controversie; g) esamina e risponde ai ricorsi;.
  - 2.7 La Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale predispone i verbali tipo da adottare nei Congressi delle varie strutture e definisce le griglie orarie e giornalieri di massima di cui al punto 11.11.
  - 2.8 La Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale è titolare esclusiva dell'interpretazione autentica del Regolamento congressuale. Pertanto, le richieste di interpretazione autentica del Regolamento devono essere presentate direttamente alla Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale all'indirizzo email: [garanziacongresso@cgil.it](mailto:garanziacongresso@cgil.it).
  - 2.9 Le Commissioni di Garanzia Congressuale assumono le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  - 2.10 I ricorsi alle Commissioni di Garanzia devono essere presentati entro 48 ore dal verificarsi del fatto contestato.
  - 2.11 Le Commissioni di Garanzia sono tenute a rispondere ai ricorsi entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso e, comunque, non oltre la data di inizio del Congresso delle istanze successive. Qualora i tempi non fossero rispettati l'iter congressuale non si arresterà e, su richiesta degli interessati da presentare non oltre le 48 ore dalla data di inizio del Congresso dell'istanza successiva, il ricorso pendente verrà valutato dalla Commissione di Garanzia Congressuale dell'istanza successiva.
  - 2.12 Le decisioni delle Commissioni di Garanzia sono rese immediatamente note tramite affissione all'Albo delle comunicazioni, di cui ai punti 2.6 e e 4.4, e – contemporaneamente - mediante comunicazione telefonica e postale (ivi compreso l'utilizzo della posta elettronica) agli interessati. Al riguardo, il primo firmatario del ricorso dovrà rilasciare – in calce al ricorso - tutte le informazioni necessarie per consentire una rapida comunicazione.
  - 2.13 Nel caso in cui la Commissione di Garanzia di prima istanza (CdLT o CdLM) respinga un ricorso, la parte soccombente può inoltrare un ulteriore ricorso alla Commissione di Garanzia Congressuale regionale entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo con le modalità di cui al punto 2.12.
  - 2.14 Per la struttura del Molise la prima istanza è il livello regionale; per le strutture di Bolzano, Molise, Trento e Valle d'Aosta la seconda istanza è rappresentata dalla Commissione di Garanzia nazionale.
  - 2.15 Nel caso in cui venga respinto il ricorso anche a livello regionale, può essere presentato un ulteriore ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale da parte di uno o più componenti la Commissione di Garanzia regionale o da parte del firmatario del ricorso alla prima istanza entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo con le modalità di cui al punto 2.12.
  - 2.16 Il pronunciamento della Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale è da intendersi come definitivo.

- 2.17 Le Commissioni di Garanzia Congressuale non hanno alcuna competenza in campo disciplinare. Pertanto, nel caso in cui nell'esame di un ricorso venissero ravvisati profili di carattere disciplinare, fermo restando il pronunciamento relativo alla materia congressuale, il Presidente – su mandato della Commissione – trasmetterà tutta la documentazione al Comitato di Garanzia di cui all'art. 21 dello Statuto dandone comunicazione al firmatario del ricorso.

## **CAPITOLO III°**

### **ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' CONGRESSUALE**

- 3.1 Dal varo definitivo dei materiali congressuali da parte del Comitato Direttivo nazionale derivano una serie di adempimenti per l'avvio della campagna congressuale. Essi sono:
- 3.1.1 la stampa dei materiali e la cura della loro diffusione;
  - 3.1.2 lo svolgimento delle riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli congressuali che assumono i materiali congressuali senza votarli. E' data facoltà ad uno o più componenti di tali organismi di dichiarare l'adesione ai documenti congressuali nazionali.
- 3.2 Le riunioni degli organismi dirigenti stabiliscono, inoltre, le modalità concrete di svolgimento del Congresso di loro competenza ed il rapporto iscritti-delegati.
- 3.3 Allo scopo di ottimizzare la durata dei Congressi successivi alle assemblee di base, gli organismi dirigenti – nell'ambito di quanto previsto al punto 3.2 – possono eleggere delle Commissioni di lavoro, composte secondo i criteri del pluralismo, della presenza di tutte le posizioni che si sono manifestate nella presentazione dei documenti congressuali, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento allo scopo di preistruire il lavoro della Commissione Politica che sarà eletta dal Congresso.
- 3.4 A livello regionale, il Comitato Direttivo della CGIL, nella sua riunione di definizione delle procedure congressuali, potrà:
- a) deliberare, con le modalità definite dall'art. 9 dello Statuto della CGIL<sup>1</sup>, la costituzione o la soppressione delle Camere del Lavoro che insistono sul territorio di competenza, favorendo - in coerenza con le conclusioni della V° Conferenza d'Organizzazione del maggio 2008 - la semplificazione delle strutture congressuali preesistenti;
  - b) rivedere gli ambiti territoriali delle Camere del Lavoro e, di conseguenza, delle Categorie, in seguito a processi istituzionali che modificano gli ambiti territoriali noti o in conseguenza di un riassetto organizzativo delle aree metropolitane deciso dall'organismo dirigente;
  - c) assumere decisioni coerenti con il riassetto istituzionale del territorio di competenza, ricercando la migliore funzionalità organizzativa.
- 3.5 Il calendario congressuale dovrà rispettare la seguente scansione:
- 3.5.1 gli organismi dirigenti, per la realizzazione di quanto previsto dai punti 3.1.2, 3.2, 10.9 saranno convocati dal giorno 24 novembre al giorno 9 dicembre;
  - 3.5.2 le assemblee congressuali di base saranno convocate dal giorno 9 dicembre al giorno 20 febbraio 2010;

---

<sup>1</sup> Statuto, art. 9, CGIL regionali

“ (...) Al Comitato direttivo della CGIL regionale spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dallo Statuto regionale e dal Comitato direttivo nazionale della CGIL, oltretutto la decisione, da assumere con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, previo confronto con le strutture interessate, sulla costituzione o l'eventuale soppressione delle Camere del lavoro territoriali definendone gli ambiti territoriali. (...)”

- 3.5.3 i Congressi delle Categorie territoriali, delle Camere del Lavoro Territoriali, delle Camere del Lavoro Metropolitane e delle Categorie regionali dovranno terminare entro il 13 marzo;
  - 3.5.4 i Congressi delle CGIL Regionali potranno essere convocati dal giorno 15 marzo e dovranno concludersi entro il 25 marzo;
  - 3.5.5 i Congressi delle Categorie nazionali potranno essere convocati dal 26 marzo e dovranno concludersi entro il giorno 17 aprile. Successivamente si svolgerà il Congresso nazionale dello SPI;
  - 3.5.6 il Congresso della CGIL nazionale sarà convocato dal giorno 5 maggio al giorno 8 maggio.
- 3.6 Il calendario congressuale indicato al punto 3.5 è vincolante. Un diverso comportamento da parte di una singola struttura non può determinare un blocco o un rinvio della campagna congressuale.
- 3.7 Eventuali ritardi inerenti l'iter congressuale debbono essere immediatamente comunicati dalla competente Commissione di Garanzia Congressuale alla Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale.

## **CAPITOLO IV° LE ASSEMBLEE DI BASE**

- 4.1 Le assemblee congressuali di base<sup>2</sup> sono convocate dalle rispettive Segreterie con un'articolazione ed un calendario che devono garantire quanto previsto al punto 8.3.
- 4.2 Il calendario delle assemblee, comprensivo dello specifico elenco degli iscritti ripartiti per ogni luogo di lavoro o territorio nel quale si articoleranno le assemblee di base o delle Leghe SPI, deve essere comunicato dalle Segreterie alle rispettive Commissioni di Garanzia congressuale che ne sovrintendono il rispetto anche chiedendo alla Segreteria competente di rivedere il calendario.
- 4.3 Le Segreterie di categoria dovranno consegnare, al momento dell'insediamento della Commissione di Garanzia Congressuale territoriale, gli elenchi degli iscritti, completi ed aggiornati, certificati dalla rispettiva Camera del Lavoro.
- 4.4 Le assemblee saranno convocate con calendari quindicinali che dovranno essere resi pubblici nell'apposito Albo delle comunicazioni sito presso i locali della Commissione di Garanzia Congressuale. Eventuali cambiamenti della data di assemblee già programmate devono essere comunicati alla Commissione di Garanzia almeno 48 ore prima della nuova data prevista. La Commissione provvederà a darne comunicazione tramite l'apposito Albo e darà informazione del cambiamento ai relatori, se non già fatto dalla Segreteria competente, nel caso in cui siano stati resi noti in anticipo i nominativi.
- 4.5 Nella definizione del calendario delle assemblee congressuali, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti, dei lavoratori e dei pensionati, bisogna tenere conto dei turni di lavoro e degli orari. In particolare, ciò comporta la necessità di programmare la convocazione delle assemblee con un congruo anticipo rispetto alla data del loro svolgimento.
- 4.6 La realizzazione della più ampia partecipazione dei lavoratori all'attività congressuale richiede anche la ricerca di intese con CISL e UIL, affinché le assemblee congressuali possano essere svolte durante le ore retribuite previste dai Contratti e dalle Leggi, con la possibilità di effettuare le assemblee alla fine dell'orario di lavoro, così da poter allungare il tempo di svolgimento delle stesse.

---

<sup>2</sup> Statuto, art. 8, Struttura organizzativa

" (...) Nei luoghi di lavoro o nel territorio la CGIL identifica nell'assemblea delle iscritte/iscritti e della Lega Spi la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della CGIL e delle sue categorie e dello Spi. (...)"

- 4.7 Va compiuto il massimo sforzo al fine di garantire l'effettuazione delle assemblee congressuali in tutti i posti di lavoro, nel territorio e nelle Leghe SPI articolandole in modo diffuso e capillare per favorire la massima partecipazione.
- 4.8 Considerata l'attuale crisi che comporta la chiusura di tantissime realtà produttive, le Categorie, nella predisposizione dell'articolazione e del calendario di cui ai punti 4.1 e 4.2, potranno organizzare assemblee territoriali delle aziende in crisi alle quali potranno partecipare tutti i lavoratori coinvolti, mentre il diritto di voto spetta esclusivamente alle iscritte ed iscritti in cassa integrazione o licenziati. Alla Commissione di Garanzia Congressuale dovrà essere consegnato, in modo tempestivo, l'elenco delle realtà produttive interessate, l'elenco degli iscritti coinvolti nonché la precisa indicazione degli orari dell'assemblea e l'orario di apertura e chiusura del seggio.
- 4.9 Per le piccole e piccolissime aziende, per i luoghi di lavoro caratterizzati da forte frantumazione e per i lavoratori di aziende artigiane le assemblee congressuali si svolgeranno a livello territoriale di categoria. Si svolgeranno a livello territoriale intercategoriale sulla base di intese fra le categorie interessate coordinate dalla Segreteria della CGIL del livello corrispondente. Nel caso di assemblee intercategoriale, il Presidente e l'apposita Commissione Elettorale faranno votare con voto distinto, ai soli iscritti delle Categorie di riferimento, la lista di delegati per le istanze congressuali di Categoria e la lista dei candidati per l'elezione del Comitato degli Iscritti o della Lega SPI. Il verbale di tali tipologie di assemblee dovrà contenere il numero dei presenti iscritti alle singole Categorie.
- 4.10 Nelle assemblee congressuali potranno prendere la parola tutti i lavoratori e i pensionati, siano essi iscritti o meno alla CGIL, di quella assemblea congressuale o gli iscritti che verranno proposti come delegati al Congresso della Camera del Lavoro.
- 4.11 Il diritto di voto è riservato solo agli iscritti alla CGIL. L'iscrizione deve corrispondere ai criteri dettati dall'art. 3 dello Statuto<sup>3</sup>.
- 4.12 L'assemblea di base elegge, all'apertura dei lavori, il Presidente e la Commissione Elettorale. Il Presidente ed i componenti la Commissione Elettorale dovranno essere prevalentemente individuati fra gli iscritti/e convocati per quell'assemblea. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile per mancanza di aderenti ad un documento congressuale, dovranno essere individuati fra iscritte/iscritti appartenenti alla stessa Categoria per la quale è convocata l'assemblea e appartenenti allo stesso territorio.
- 4.13 Nel corso delle assemblee di base si procederà alla votazione dei documenti congressuali, secondo l'ordine previsto nel Capitolo IX<sup>o</sup>.
- 4.14 L'assemblea congressuale di base, tramite il suo Presidente e con l'apposita Commissione Elettorale, definisce, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento (Capitolo XI):
- 4.14.1 la lista dei candidati per l'elezione dei delegati, nel rispetto del rapporto iscritti/delegati (x:1), (y:1) previsto per le istanze congressuali confederali e di categoria;
- 4.14.2 la lista dei candidati per l'elezione del Comitato degli Iscritti o della Lega SPI.
- 4.15 Nel caso in cui non fosse possibile eleggere il Comitato degli Iscritti o la Lega SPI al termine delle assemblee di base, si dovrà procedere all'elezione entro 40 giorni dalla conclusione del rispettivo Congresso territoriale.
- 4.16 I Segretari generali delle Camere del Lavoro e delle Categorie territoriali sono responsabili dell'avvenuta elezione, nelle assemblee di base o entro i limiti temporali

---

<sup>3</sup> Statuto, art. 3, Iscrizione alla CGIL

"(...) L'iscrizione alla CGIL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della Lega SPI, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio.

(...) L'iscrizione alla CGIL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o. (...)"



di cui al punto 4.15, dei Comitati degli Iscritti e delle Leghe SPI sulla base di quanto previsto dalla Delibera regolamentare n° 7<sup>4</sup>.

- 4.17 I seggi per l'elezione dei delegati potranno rimanere aperti – alla presenza della Commissione Elettorale e con le modalità previste nei punti 4.8, 4.9, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 - dopo la conclusione del dibattito per accogliere i voti di chi, per diverse ragioni, non avrà potuto partecipare all'assemblea (turni di lavoro, ferie, ecc.) secondo modalità che garantiscano la segretezza del voto. Gli orari di apertura del seggio dovranno essere comunicati preventivamente alla Commissione di Garanzia.

## **CAPITOLO V° CONGRESSI DELLE STRUTTURE**

### **5.1 Congressi territoriali di Categoria e dello SPI**

- 5.1.1. In ogni Camera del Lavoro dovranno essere svolti i Congressi delle Federazioni e dei Sindacati territoriali delle Categorie presenti e dello SPI.
- 5.1.2. Essi saranno costituiti dai delegati eletti nelle assemblee di base o di Lega SPI.
- 5.1.3. Al termine del dibattito, i delegati voteranno gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento ed eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore e territoriali, predisposti dall'istanza stessa o da istanze superiori orizzontali e/o verticali.
- 5.1.4. Inoltre, i delegati eleggeranno:
- a) i delegati al Congresso della Federazione o del Sindacato regionale di categoria in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della Federazione o del Sindacato regionale stesso. Nel caso in cui non sia previsto il livello congressuale regionale, verranno eletti i delegati al Congresso nazionale di Categoria o dello SPI ed i delegati al Congresso della CGIL regionale assegnati alla categoria;
  - b) i delegati al Congresso della Camera del Lavoro in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della struttura confederale;
  - c) l'organismo dirigente della Federazione e del Sindacato territoriale;
  - d) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 19)<sup>5</sup>.
- 5.1.5. In presenza di strutture di Categoria territoriali che non siano istanza congressuale, le assemblee di base di quella Categoria eleggeranno tutti i delegati loro spettanti al Congresso della Camera del Lavoro e dell'istanza congressuale di Categoria regionale di riferimento.
- 5.1.6. Nel caso in cui una Categoria nazionale presentasse alla discussione congressuale una proposta di modifica del proprio Statuto, tesa a superare l'istanza congressuale della Categoria territoriale, il Congresso non procederà alla elezione degli organismi dirigenti.

---

<sup>4</sup> Delibera n° 7, Comitato degli Iscritti e Lega SPI

“ (...) 7.15. Le Segreterie delle categorie e dello Spi comprensoriali, d'intesa con le Cdl hanno la responsabilità di costruire i Comitati degli iscritti e le Leghe dei pensionati, di stabilirne il regolamento elettorale. Le Segreterie che non assolvono tale compito rispondono del loro operato al Comitato di garanzia della CGIL regionale. (...)”.

<sup>5</sup> Statuto, art. 19, Collegio dei Sindaci

“ (...) Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della CGIL. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso confederale.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.

Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.

(...) Il Presidente dei Sindaci revisori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo. (...)”

## **5.2. I Congressi delle Camere del Lavoro Territoriali e delle Camere del Lavoro Metropolitane**

- 5.2.1. In ogni territorio, così come definito dal Comitato Direttivo della CGIL regionale, dovranno essere tenuti i Congressi delle Camere del Lavoro (Territoriali e Metropolitane).
- 5.2.2. Essi saranno costituiti dai delegati eletti nelle assemblee di base e di Lega SPI e dai delegati eletti nei Congressi territoriali di categoria, in proporzioni paritetiche (50% - 50%) secondo il rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della Camera del Lavoro.
- 5.2.3. Al termine del dibattito, i delegati voteranno:
- a) gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento;
  - b) eventuali documenti attinenti alle sole politiche territoriali, predisposti dalla istanza stessa o dalla CGIL regionale;
  - c) eventuali emendamenti predisposti dall'istanza stessa relativi al Programma Fondamentale;
  - d) eventuali proposte di modifica allo Statuto della CGIL regionale e/o nazionale presentate durante i lavori del Congresso stesso.
- 5.2.4. Inoltre, i delegati eleggeranno:
- a) i delegati al Congresso della CGIL regionale in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale;
  - b) l'organismo dirigente della Camera del Lavoro;
  - c) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 19)<sup>6</sup>.

## **5.3. I Congresso delle Categoria regionali e dello SPI**

- 5.3.1. La platea congressuale è costituita dai delegati eletti nei Congressi territoriali di Categoria o dello SPI.
- 5.3.2. Al termine del dibattito, i delegati voteranno:
- a) gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento;
  - b) eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore e territoriali, predisposti dall'istanza stessa o dall'istanza superiore orizzontale e/o verticale;
  - c) eventuali proposte di modifica allo Statuto nazionale di Categoria o dello SPI presentate durante i lavori del Congresso stesso.
- 5.3.3. Inoltre, i delegati eleggeranno:
- a) i delegati al Congresso della CGIL regionale, in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale;
  - b) i delegati al Congresso nazionale di Categoria, in un rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della Categoria nazionale;
  - c) l'organismo dirigente della Categoria regionale;
  - d) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 19)<sup>7</sup>.
- 5.3.4. Nel caso in cui una Categoria nazionale presentasse alla discussione congressuale una proposta di modifica dello Statuto, tesa a superare o a modificare l'istanza congressuale della Categoria regionale, il Congresso non procederà alla elezione degli organismi dirigenti.

## **5.4. Il Congresso della CGIL regionale**

- 5.4.1. Il congresso della CGIL regionale è composto per il 50% dai delegati provenienti dai Congressi delle Camere del Lavoro e per il 50% da quelli provenienti dai

---

<sup>6</sup> Vedi nota 5

<sup>7</sup> Vedi nota 5

Congressi delle Federazioni e dei Sindacati regionali di Categoria, secondo il rapporto iscritti/delegati stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale.

- 5.4.2. Al termine del dibattito i delegati voteranno:
- a) gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento;
  - b) eventuali documenti attinenti alle sole politiche territoriali predisposti dalla istanza stessa;
  - c) eventuali emendamenti predisposti dall'istanza stessa relativi al Programma Fondamentale;
  - d) eventuali proposte di modifica allo Statuto della CGIL regionale<sup>8</sup> presentate durante i lavori del Congresso stesso;
  - e) eventuali proposte di modifica allo Statuto della CGIL presentate durante i lavori del Congresso stesso.
- 5.4.3. Inoltre, i delegati eleggeranno:
- a) i delegati al Congresso della CGIL, in un rapporto iscritti/delegati di 1/11.000 o frazione di 11.000 non inferiore a 5.500. Il Congresso, indipendentemente dal numero degli iscritti, eleggerà comunque un minimo di due delegati per il Congresso nazionale della CGIL;
  - b) l'organismo dirigente della CGIL regionale;
  - c) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 19)<sup>9</sup>;
  - d) il Comitato di garanzia (Statuto, artt. 21<sup>10</sup> e 27<sup>11</sup>);
  - e) il Collegio di verifica (Statuto, art. 28<sup>12</sup>).

## **5.5. I Congressi delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di Categoria e dello SPI**

5.5.1. Il Congresso della Federazione e del Sindacato nazionale di Categoria e dello SPI è composto dai delegati eletti nei Congressi regionali.

- 5.5.2. Al termine del dibattito, i delegati voteranno:
- a) gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento;
  - b) eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore predisposti dalla istanza stessa;

---

<sup>8</sup> Statuto, art. 9, CGIL regionali

“ (...) Gli Statuti delle CGIL regionali sono approvati dai rispettivi congressi. I Comitati direttivi regionali, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adegueranno, se del caso, i rispettivi Statuti allo Statuto della CGIL approvato dal Congresso nazionale. (...)”.

<sup>9</sup> Vedi nota 5

<sup>10</sup> Statuto, art. 21, Comitato di garanzia

“ (...) Il Comitato di garanzia è l'organo di giurisdizione interna della CGIL. Esso è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti – invitati permanenti – con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti, rappresentanti in pari percentuali di strutture orizzontali e verticali. Esso è eletto a voto palese dal Congresso confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. (...)”

<sup>11</sup> Statuto, art. 27, Comitati di garanzia

“ (...) Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito presso ogni CGIL regionale; è eletto dal Congresso regionale sulla base delle norme di cui all'art. 21 del presente Statuto. Gli Statuti regionali possono prevedere una strutturazione sub-regionale del Comitato stesso. Il Congresso regionale, in questo caso, ne fissa il numero dei componenti. (...)”

<sup>12</sup> Statuto, art. 28, Collegi di verifica

“Il Collegio di verifica è costituito nelle CGIL regionali e nelle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e nello SPI nazionale. Esso comprende 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti. Esso è eletto a voto palese dal Congresso della CGIL regionale, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello SPI nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. (...)”

- c) eventuali emendamenti predisposti dall'istanza stessa relativi al Programma Fondamentale;
  - d) eventuali proposte di modifica allo Statuto di Categoria<sup>13</sup>.
- 5.5.3. Inoltre, i delegati eleggeranno:
- a) i delegati al Congresso della CGIL in un rapporto iscritti/delegati di 1/11.000 o frazione di 11.000 non inferiore a 5.500. Ogni Congresso nazionale di Categoria eleggerà almeno due delegati per il Congresso nazionale della CGIL;
  - b) l'organismo dirigente della Categoria;
  - c) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 19)<sup>14</sup>;
  - d) il Collegio di verifica (art. 28 dello Statuto)<sup>15</sup>.

## 5.6. Il Congresso della CGIL nazionale

- 5.6.1. Il Congresso della CGIL è composto per il 50% dai delegati provenienti dai Congressi delle CGIL regionali e per il 50% dai delegati provenienti dai Congressi delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di categoria, nel rapporto iscritti/delegati di 1/11.000 o frazione di 11.000 non inferiore a 5.500.
- 5.6.2. Il Congresso nazionale della CGIL sarà quindi composto da circa 1.043 delegati.
- 5.6.3. Al Congresso nazionale della CGIL si emendano i materiali congressuali nazionali e si sottopongono al voto.
- 5.6.4. Il Documento congressuale che ottiene la maggioranza dei voti rappresenta la posizione della CGIL.
- 5.6.5. Il Congresso vota le eventuali modifiche statutarie ed approva lo Statuto della CGIL<sup>16</sup>.
- 5.6.6. Il Congresso emenda il Programma Fondamentale e lo vota.
- 5.6.7. Il Congresso elegge:
- a) il Comitato Direttivo della CGIL nazionale;
  - b) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 19)<sup>17</sup>;
  - c) il Comitato di garanzia nazionale (Statuto, art. 21)<sup>18</sup>;
  - d) i Comitati di garanzia interregionali (Statuto, art. 27)<sup>19</sup>;
  - e) il Collegio statutario (Statuto, art. 22)<sup>20</sup>.

<sup>13</sup> Statuto, art. 11, Federazioni o Sindacati di categoria

“ (...) Gli Statuti delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria sono approvati dai rispettivi congressi. I rispettivi Comitati direttivi nazionali, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adegueranno, se del caso, i propri Statuti allo Statuto della CGIL approvato dal Congresso nazionale. In via transitoria, nei casi in cui un congresso di Federazione o sindacato nazionale di categoria non procedesse alla definizione del proprio Statuto entro sei mesi dalla definizione dello Statuto della CGIL, il relativo Comitato direttivo delibererà, con la maggioranza di cui sopra, lo Statuto stesso. (...)”.

<sup>14</sup> Vedi nota 5

<sup>15</sup> Vedi nota 12

<sup>16</sup> Statuto, art. 15, Congresso confederale

“ (...) Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto confederale, sulle affiliazioni della CGIL alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della CGIL. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati. (...)”.

<sup>17</sup> Vedo nota 5

<sup>18</sup> Vedi nota 10

<sup>19</sup> Vedi nota 11

<sup>20</sup> Statuto, art. 22, Collegio statutario

“Il Collegio statutario è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della CGIL. gli atti degli organismi e strutture della CGIL.

Esso è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti – invitati permanenti – con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le/gli iscritte/i con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.”

## **5.7. Procedure per la partecipazione ai Congressi degli iscritti a NIdiL**

- 5.7.1. Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti a NIdiL parteciperanno in ciascuna Camera del Lavoro alla propria assemblea congressuale di base.
- 5.7.2. Verranno utilizzate tutte le procedure previste dal presente Regolamento sia per la votazione dei documenti congressuali che per l'elezione dei delegati ai Congressi della CGIL territoriale, della CGIL regionale e al Congresso nazionale di categoria, in ragione del rapporto iscritti/delegati stabilito dai rispettivi organismi dirigenti in sede di convocazione dei relativi Congressi.

## **5.8 Procedure per le assemblee congressuali dei disoccupati.**

- 5.8.1. Le lavoratrici ed i lavoratori disoccupati iscritti parteciperanno in ciascuna Camera del Lavoro alla propria assemblea congressuale di base. Nei territori dove si è provveduto all'iscrizione a NIdiL dei disoccupati, questi sono da considerarsi a tutti gli effetti iscritti della categoria e parteciperanno all'assemblea congressuale di base di NIdiL, secondo quanto previsto al punto 5.7.1.  
Dove i disoccupati non siano iscritti a NIdiL, ma sia presente l'istanza territoriale della categoria, l'assemblea in quel territorio sarà gestita dalla Camere del Lavoro congiuntamente a NIdiL.
- 5.8.2. Verranno utilizzate tutte le procedure previste dal presente Regolamento sia per la votazione dei documenti congressuali che per l'elezione dei delegati ai Congressi della CGIL territoriale.

## **CAPITOLO VI° SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DELLE STRUTTURE CONFEDERALI INTERESSATE DA PROCESSI DI UNIFICAZIONE O PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO**

- 6.1 Nel caso in cui siano state assunte le decisioni di cui al punto 3.4, lettera a), nelle istanze interessate si procederà alla fase congressuale sulla base della nuova dimensione organizzativa.
  - 6.2 I Direttivi delle strutture confederali e di categoria interessate all'unificazione convocano in sede congiunta i Congressi di scioglimento delle stesse ed il Congresso costitutivo della nuova struttura, fissano i rapporti iscritti/delegati per il Congresso di scioglimento del livello congressuale e, coordinati fra loro dalla Segreteria regionale, i rapporti per il Congresso di unificazione.
  - 6.3 Nelle assemblee congressuali di base verrà votato un dispositivo (approvato dal Direttivo territoriale della struttura confederale e di categoria in sede di convocazione del Congresso) per dare mandato ai delegati eletti all'istanza superiore di sciogliere la struttura confederale o di categoria esistente e, contestualmente, di formare la nuova struttura.
  - 6.4 Il Congresso di unificazione deve essere preceduto dai Congressi di scioglimento del precedente livello.
  - 6.5 Tali decisioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei delegati aventi diritto al voto di ciascuna Categoria territoriale e del livello confederale.
  - 6.6 A seguito dell'avvenuto scioglimento del livello congressuale preesistente si dà corso al Congresso di unificazione, che rappresenta a tutti gli effetti la fase congressuale costitutiva.
  - 6.7 Nel caso in cui siano state assunte le decisioni di cui al punto 3.4, lettera b):
-

- 6.7.1 in presenza di una modifica dei confini istituzionali preesistenti, i Congressi confederali e di categoria territoriali e regionali votano un dispositivo predisposto dalle rispettive Segreterie confederali regionali, di concerto con la Segreteria nazionale, che assume i nuovi ambiti istituzionali. Le stesse Segreterie, di concerto con la Segreteria nazionale, decideranno come procedere per quanto riguarda le modalità operative ed i tempi di passaggio da un territorio all'altro in relazione allo svolgimento dei Congressi.
- 6.7.2 In presenza della decisione del Comitato Direttivo della CGIL regionale di procedere ad un riassetto organizzativo delle aree metropolitane, se suddivise in più territori congressuali, le assemblee di base o di Lega SPI si svolgeranno secondo il nuovo assetto, votando all'inizio dei lavori un dispositivo predisposto dalla Segreteria regionale, d'intesa con le strutture interessate, che modifica gli ambiti sindacali preesistenti. Analogo dispositivo dovrà essere votato nei Congressi territoriali e nei Congressi regionali.

## **CAPITOLO VII° SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DELLE CATEGORIE INTERESSATE DA PROCESSI DI FUSIONE**

- 7.1. Per quanto attiene alla fusione fra Categorie andranno osservate le seguenti procedure che sono inserite nel percorso congressuale ordinario.
- 7.2. I Comitati Direttivi delle categorie interessate al processo di fusione convocano, in sede congiunta, a tutti i livelli, i Congressi di scioglimento delle stesse ed il Congresso costitutivo della nuova Categoria.
- 7.3. Nelle assemblee congressuali di base verrà votato un dispositivo (approvato dai Direttivi nazionali delle Categorie, riuniti in sede congiunta, nella sessione dedicata alla convocazione del Congresso) per dare mandato ai delegati eletti all'istanza superiore di Categoria di sciogliere la Categoria esistente e, contestualmente, di formare la nuova Categoria.
- 7.4. Nelle istanze congressuali di Categoria - ad ogni livello - il Congresso di fusione deve essere preceduto dai Congressi di scioglimento delle Categorie esistenti.
- 7.5. Tali decisioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto di ciascuna Categoria interessata dal processo di fusione.
- 7.6. A seguito dell'avvenuto scioglimento delle Categorie preesistenti si dà corso al Congresso di fusione che rappresenta a tutti gli effetti la fase congressuale costitutiva.
- 7.7. Nelle situazioni territoriali in cui non è presente una delle Categorie interessate al processo di fusione si procederà direttamente con il percorso di scioglimento della Categoria presente e di costituzione della nuova Categoria.
- 7.8. Approvata la fusione fra le Categorie interessate, il Congresso, mediante l'approvazione di una specifica delibera, darà mandato al legale rappresentante della preesistente Categoria di stipulare l'atto di fusione alla presenza di un notaio. L'atto di fusione è pubblico e soggetto a registrazione a cura del notaio stesso.
- 7.9. La fusione dovrà essere votata nei Congressi con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto, mentre la platea sarà costituita dalla somma dei delegati delle Categorie di provenienza, eletti sulla base di un unico rapporto iscritti/delegati deliberato in sede di convocazione del Congresso costitutivo.
- 7.10. Il Congresso nazionale approva lo Statuto della nuova Categoria. In carenza del nuovo Statuto, rimangono in vigore gli Statuti precedenti e, sui temi non previsti o regolati diversamente, assume validità lo Statuto della CGIL.
- 7.11. Il Dipartimento organizzazione nazionale confederale e la Segreteria nazionale dell'istanza non congressuale forniranno a tutte le strutture interessate un testo sulle procedure da seguire per quanto riguarda gli adempimenti d'ordine tecnico-amministrativo.

- 7.12. Il testo di cui al punto 7.11 verrà fornito anche a tutte le Commissioni di Garanzia congressuali.
- 7.13. A fronte di specifiche esigenze, le Categorie interessate a processi di unificazione, in accordo con la CGIL nazionale, potranno concordare modalità operative peculiari per la costituzione della nuova Categoria adattando al riguardo gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti al punto 7.11.

## **CAPITOLO VIII° CARATTERE ED EMENDABILITA' DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI**

- 8.1 Il voto sui documenti nazionali e su altri materiali congressuali avviene sempre in modo palese, esclusi i casi previsti ai punti 9.3, 11.4 e 11.5.
- 8.2 Tutti i documenti nazionali licenziati nella II° sessione del Comitato Direttivo assumono il carattere di documenti congressuali nazionali. Essi sono gli unici che verranno presentati, discussi e votati nei Congressi di base e delle Leghe SPI.
- 8.3 A tutti i documenti congressuali nazionali viene riconosciuta pari dignità. La pari dignità si realizza con le seguenti azioni:
- 8.3.1 l'immediata pubblicazione sul portale della CGIL nazionale e la loro diffusione mediante gli strumenti della comunicazione elettronica;
  - 8.3.2 diritto ad essere stampati in un'unica pubblicazione da diffondere capillarmente e, comunque, in modo adeguato a far svolgere i Congressi con la dovuta informazione;
  - 8.3.3 diritto ad essere illustrati con pari dignità alle assemblee congressuali di base. Tutti i documenti nazionali saranno illustrati in tutte le assemblee da parte dei firmatari o da iscritti da essi delegati, previa informazione alla Commissione di Garanzia Congressuale del livello competente. A tal fine, le strutture garantiranno le necessarie agibilità. Al riguardo sarà, inoltre, possibile definire presso ogni Commissione di Garanzia Congressuale un elenco nominativo di iscritti autorizzati a presentare nelle assemblee di base i vari documenti. Alle assemblee dei luoghi di lavoro potranno partecipare dirigenti sindacali non appartenenti alla Categoria di riferimento, richiedendo alle aziende le apposite autorizzazioni;
  - 8.3.4 nel caso di più documenti, ed in presenza dell'impossibilità di garantire la partecipazione di tutti i presentatori dei documenti nazionali, il Presidente dell'assemblea leggerà un testo predisposto dai sostenitori di uno dei documenti del quale sia assente il presentatore. Anche in questo caso, lo spazio assegnato dal Presidente ad ogni relatore deve garantire la pari dignità nella presentazione.
- 8.4 L'illustrazione dei documenti deve avvenire in un tempo contenuto (non superiore complessivamente al 30% del tempo a disposizione per l'assemblea) per consentire lo svolgimento del dibattito e delle operazioni conclusive alla presenza di tutti o della gran parte dei partecipanti. La Presidenza dell'assemblea è responsabile del rispetto di questa previsione.
- 8.5 In caso di più documenti la Presidenza dell'assemblea sorteggia l'ordine di presentazione.
- 8.6 Nelle assemblee congressuali di base ed in tutti i livelli congressuali è possibile presentare emendamenti ai materiali congressuali. Essi saranno votati separatamente e successivamente al voto sui documenti stessi. Se tali emendamenti superano il 25% dei consensi passano all'istanza congressuale superiore assumendo il carattere di "Proposta di modifica".

- 8.7 Con le modalità indicate nel punto 8.6, di istanza congressuale in istanza congressuale, le proposte di emendamento ai materiali congressuali possono arrivare all'esame del Congresso nazionale della CGIL.
- 8.8 Nel caso di scioglimento e fusione di categoria o di scioglimento ed unificazione di strutture confederali, nelle procedure e nelle votazioni di ogni livello congressuale interessato dovrà essere prevista l'illustrazione e la votazione degli atti e dei documenti relativi a questo specifico percorso organizzativo, così come previsto ai Capitoli VI° e VII°.

## **CAPITOLO IX°**

### **PROCEDURE E ORDINE DI VOTAZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI DA ADOTTARE NELLE ASSEMBLEE DI BASE**

- 9.1 Nelle assemblee di base si procederà alla votazione dei documenti congressuali nazionali con il seguente ordine:
- a) i documenti congressuali nazionali nel loro testo originario;
  - b) gli emendamenti scaturiti dal dibattito nelle assemblee congressuali. Questi saranno votati, in presenza di documenti alternativi, dai sostenitori dei singoli documenti o emendamenti nazionali, considerato quanto previsto al precedente punto 8.7;
  - c) eventuali materiali relativi ad una diversa aggregazione di Categorie o di livelli confederali (Capitoli VI° e VII°) ;
  - d) gli ordini del giorno non attinenti alle materie trattate dai documenti nazionali.
- 9.2 Le votazioni sui documenti, in assenza di liste per l'elezione dei delegati, avvengono in modo palese.
- 9.3 In caso di documenti tra loro alternativi, l'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto ed è esaustiva anche delle votazioni sui documenti congressuali, salvo quanto previsto al successivo punto 11.4.

## **CAPITOLO X°**

### **MODALITA' DI VOTO DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI**

- 10.1 Il voto sui materiali congressuali è obbligatorio in ogni assemblea di base.
- 10.2 Tutti i documenti congressuali devono essere sottoposti al voto nella loro stesura originaria.
- 10.3 Al termine dell'assemblea di base saranno registrati analiticamente i risultati delle votazioni sui testi licenziati dal Comitato Direttivo nazionale. Il Presidente dell'assemblea dovrà trasmettere, entro 24 ore dalla chiusura dell'assemblea o dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, se il seggio rimane aperto anche successivamente alla chiusura dell'assemblea, copia del verbale – comprensivo dei voti espressi e dei nominativi dei delegati eletti - alla Categoria territoriale e alla Commissione di Garanzia territorialmente competente.
- Il riepilogo dei verbali dei Congressi territoriali (comprensivo dei voti espressi e dei nominativi dei delegati eletti) dovrà essere trasmesso entro 24 ore dalla loro conclusione, a cura della Commissione di Garanzia territoriale, alla Commissione regionale di riferimento e alla Commissione nazionale che provvederanno ad informare la Presidenza dei rispettivi Congressi.
- 10.4 Al solo scopo di monitorare l'intera fase congressuale, verrà messa a disposizione una procedura informatica che dovrà essere utilizzata per la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle assemblee di base, per l'archiviazione dei verbali, per la costituzione dell'anagrafe dei delegati e dei gruppi dirigenti. L'immissione dei dati, che si baserà



esclusivamente sulla documentazione in possesso delle Commissioni di Garanzia, sarà curata – a seconda dei livelli – o dalle Commissioni stesse o, in accordo con le Commissioni, dalle Camere del Lavoro e dalle CGIL regionali. Per i Congressi nazionali sarà curata dalle Categorie nazionali.

- 10.5 In tutti i Congressi, a cominciare dalle assemblee di base, possono essere presentate e votate proposte emendative ai documenti varati dal Comitato Direttivo.
- 10.6 Ai livelli superiori delle assemblee di base, saranno discusse, esaminate e votate le proposte emendative ai documenti nazionali che: a) siano state approvate al Congresso dell'istanza di livello inferiore; b) non siano state approvate ma che abbiano ricevuto almeno il 25% dei voti favorevoli.  
Inoltre, saranno votate: 1) nuove proposte emendative, purchè sottoscritte da almeno il 3% dei delegati del Congresso interessato, presentate in sede congressuale e nel rispetto dei tempi approvati all'inizio del Congresso, su proposta della Presidenza; 2) nuove proposte elaborate nelle Commissioni incaricate di lavorare sui documenti.
- 10.7 Ai Congressi possono essere presentati ordini del giorno, purchè non facciano riferimento a temi già trattati nei materiali congressuali. Su di essi l'apposita Commissione Politica esprimerà il proprio parere di ammissibilità e poi, se del caso, di merito.
- 10.8 L'ordine del giorno è sottoposto al voto del Congresso solo nel caso in cui la Commissione esprima parere contrario. In caso di parere favorevole della Commissione è considerato approvato e ne viene data comunicazione al Congresso.
- 10.9 Ai Congressi possono essere votati documenti specifici presentati dalle istanze previste dal presente Regolamento purchè non attinenti a temi trattati nei documenti congressuali.

## **CAPITOLO XI° CRITERI E MODALITA' PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI E DEI COMITATI DIRETTIVI**

- 11.1 Il voto per eleggere i delegati alle istanze congressuali successive all'assemblea di base avviene, di norma, in modo palese.
- 11.2 Le modalità di votazione dei delegati sono disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 11.3 Un delegato già eletto non può essere candidato in altre assemblee di base.
- 11.4 Nel caso di presentazione di liste alternative a sostegno di uno o più documenti è automatico il voto segreto che diventa, altresì, esaustivo del voto sui documenti. Analoga prassi si segue anche nel caso in cui un solo documento non abbia una lista collegata. Il voto palese è possibile se i presentatori dei documenti presenti all'assemblea lo propongano alla stessa.
- 11.5 Nel caso di presentazione di liste sostenute dal 3% della platea complessiva di riferimento, al fine di garantire la trasparenza del dibattito politico ed il rapporto tra lo stesso e la scelta dei delegati, i presentatori della lista dovranno dichiarare il collegamento ad uno dei documenti congressuali, nel caso di documenti tra loro alternativi.
- 11.6 Nei Congressi di base le liste per l'elezione dei delegati possono prevedere un numero massimo di candidati pari al doppio di quanti dovranno essere eletti per permettere l'eventuale recupero dei resti.
- 11.7 Le assemblee congressuali delle istanze diverse da quella di base, su proposta della Commissione Elettorale - e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari - indicano la modalità del voto, di norma palese, per l'elezione dei delegati, al fine di rispettare il risultato congressuale delle assemblee di base.
- 11.8 Nelle elezioni dei delegati nelle istanze congressuali diverse da quelle di base, le liste possono contenere fino al doppio dei nominativi da eleggere, per consentire

- eventuali sostituzioni, in caso di impedimento, richieste da colui che deve essere sostituito.
- 11.9 Nei Congressi di base delle realtà aziendali o di enti con significativa presenza di lavoro a turni, in caso di ricorso al voto segreto, al fine di consentire una maggiore partecipazione al voto, è necessario tenere aperto il seggio elettorale ad ogni cambio dei turni previsti. Questo voto è esaustivo anche del voto sui documenti congressuali nazionali.
- 11.10 Nel caso di adozione del voto segreto, in strutture lavorative con distribuzione di orario particolarmente complessa, previo parere della Commissione di Garanzia congressuale territoriale, che verificherà l'effettiva condizione di organizzazione del lavoro ed il rispetto di quanto previsto dal successivo punto 11.13, i seggi elettorali saranno aperti per il tempo indispensabile (massimo quattro ore) ogni qual volta si renda necessario per garantire agli iscritti la massima partecipazione al voto.
- 11.11 A fronte di particolari esigenze non riassorbibili entro i limiti temporali definiti al precedente punto 11.10 (ad es.: lavoro su più giorni; turni a scorrimento; lavorazioni a ciclo continuo; agricoltura; alimentazione; commercio; edilizia; sanità; spettacolo; trasporti) le Commissioni di Garanzia, verificate le effettive esigenze specifiche e nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 11.13, autorizzeranno diversi limiti orari di apertura dei seggi. La Commissione di Garanzia Nazionale definisce le ipotesi di griglie orarie e giornaliera di massima attraverso le quali disciplinare i casi previsti nel presente punto 11.11.
- 11.12 Per i Congressi delle Leghe, laddove si ritenesse necessario, va prevista - previa intesa nella Commissione di Garanzia congressuale territoriale, la possibilità di effettuare assemblee pregressuali decentrate che voteranno il/i documento/i congressuale/i.
- In questo caso il Congresso dello SPI può essere un Congresso di iscritti o di delegati eletti nelle assemblee decentrate di Lega. Nel caso di adozione del voto segreto nelle assemblee di Lega SPI, i seggi resteranno aperti con modalità e tempi che garantiscano la massima partecipazione al voto, e comunque fino ad un massimo di 12 ore complessive su due giorni consecutivi.
- 11.13 Nella composizione dei seggi va garantita la presenza del pluralismo congressuale.
- 11.14 Tutte le liste per l'elezione dei delegati devono essere formate sulla base vincolante della norma antidiscriminatoria. Per garantire l'effettiva applicazione della norma stessa, nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere utilizzato il metodo dello scorrimento della lista.
- 11.15 Le liste, inoltre, dovranno tener conto dei pluralismi programmatici, della composizione professionale del luogo di lavoro, della platea di pensionati, nonché prevedere – in relazione alla reale consistenza del mercato del lavoro e degli iscritti - un'adeguata presenza di giovani<sup>21</sup> e di migranti<sup>22</sup> secondo quote percentuali che dovranno essere definite in occasione degli adempimenti di cui al punto 3.2, previo coordinamento a livello regionale. La norma antidiscriminatoria opera in modo trasversale alle diverse tipologie richiamate sopra.
- 11.16 La Presidenza dell'assemblea congressuale e la Commissione Elettorale opereranno per assicurare un equilibrato rapporto tra la composizione delle liste dei

---

<sup>21</sup> Delibera attuativa della CdO, n° 6

“ (...) Il Comitato Direttivo, di conseguenza, delibera i seguenti impegni:

Organi dirigenti ed esecutivi

a) promuovere una presenza non inferiore al 20% di giovani con meno di 35 anni di età nella composizione dei direttivi di categoria e confederali, (...).”

<sup>22</sup> Delibera attuativa della CdO, n° 15

“ (...) andrà messa in opera un'azione straordinaria in grado di realizzare in modo programmato un aumento significativo delle immigrate e degli immigrati chiamati a ricoprire incarichi di direzione sindacale, in considerazione della reale rappresentanza nelle strutture di riferimento; (...).”

- delegati e l'esito delle votazioni sui documenti. Nel caso di documenti alternativi le liste dovranno essere rappresentative e proporzionate al voto ottenuto dai rispettivi documenti.
- 11.17 In ogni caso non c'è alcun automatico collegamento fra liste di delegati ed emendamenti presentati. Saranno la Presidenza dell'assemblea congressuale e la Commissione Elettorale che opereranno per assicurare anche un equilibrato rapporto tra la composizione delle liste dei delegati e l'esito delle votazione sui documenti.
- 11.18 In caso di parità nel voto sono eletti entrambi i candidati.
- 11.19 Nel caso di documenti complessivamente alternativi, la somma dei risultati del livello congressuale di base con l'elezione dei delegati che sostengono i diversi documenti determina le percentuali tra gli stessi. Tali percentuali saranno adottate in ciascuna istanza congressuale di livello superiore. Il rispetto della proporzionalità così ottenuta è assicurato attraverso l'attribuzione, a livello territoriale di categoria e confederale, dei delegati mancanti rispetto al totale derivante dalle percentuali ottenute dal voto sui documenti. I delegati mancanti dovranno essere individuati in ordine decrescente, a partire dai primi esclusi delle rispettive liste presentate nelle assemblee di base della Categoria interessata, e dovranno essere indicati a questo titolo.
- 11.20 I verbali dei Congressi – comprensivi dei voti espressi e dei nominativi dei delegati eletti - devono essere trasmessi entro 24 ore alle Commissioni di Garanzia congressuale. Le Commissioni di Garanzia hanno il compito di vigilare sui criteri riassunti nel punto 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.19.  
Nei verbali sarà computato il numero dei voti sui documenti, tali risultati saranno trasmessi, assieme all'elenco dei delegati eletti, entro 24 ore alle strutture ed alle Commissioni di Garanzie dei vari livelli.
- 11.21 In tutti i Congressi, sia confederali che di Categoria, la presenza dei lavoratori in produzione e dei pensionati non funzionari, non può essere inferiore al 50%. Analoga percentuale deve essere garantita almeno nella formazione degli organismi delle Categorie territoriali e delle Camere del Lavoro.
- 11.22 Le modalità di votazione dei Comitati Direttivi sono disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento ed avvengono a voto segreto.  
La presenza dello SPI negli organismi dirigenti confederali non può superare il 25% dei componenti l'organismo, in applicazione della norma approvata il 30 marzo 1995 dal Direttivo Nazionale della CGIL.
- 11.23 Ogni lista per l'elezione dei Comitati Direttivi dovrà essere formata in modo tale da garantire, anche con il criterio dello scorrimento degli eletti, il rispetto della norma antidiscriminatoria. Ogni lista dovrà, inoltre, essere formata in modo tale da concorrere al rispetto delle presenze di cui al punto 11.14.

## **CAPITOLO XII° SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE CONGRESSUALI E DEI CONGRESSI**

- 12.1 In apertura delle assemblee congressuali di base ed in tutti i Congressi si dovrà procedere alla elezione del Presidente che guiderà i lavori e ne garantirà il regolare svolgimento. A seconda delle dimensioni dell'assemblea congressuale o del Congresso sarà eletta una Presidenza che coadiuverà il Presidente.
- 12.2 Nelle assemblee di base il Presidente e/o la Presidenza svolgono anche funzioni di verifica poteri.
- 12.3 La Presidenza è tenuta a compilare in modo puntuale il verbale e a trasmetterlo tassativamente entro i termini previsti nei punti 10.3 e 11.20.
- 12.4 Su proposta del Presidente e/o della Presidenza, il Congresso dovrà eleggere:

- a) la Commissione Verifica poteri, ad esclusione delle assemblee di base;
- b) la Commissione Politica, ad esclusione delle assemblee di base;
- c) la Commissione Elettorale;
- d) la Commissione per il Programma Fondamentale e la Commissione per lo Statuto, ai livelli nei quali il Congresso è chiamato ad esprimersi.

## **CAPITOLO XIII° DISPOSIZIONI FINALI**

- 13.1 I punti 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 della Delibera regolamentare n° 6<sup>23</sup> rappresentano un vincolo per l'intera organizzazione. La loro puntuale osservazione è responsabilità dei Centri regolatori e rappresenta condizione di legittimità del percorso congressuale del livello interessato.
- 13.2 Ad esclusione delle situazioni contemplate nelle decisioni politiche conclusive del XV° Congresso della CGIL, i segretari generali che abbiano maturato le condizioni di cui al punto 6.3.2 della Delibera regolamentare n° 6 prima della data del 9 novembre 2009 dovranno essere sostituiti prima del Direttivo di convocazione del Congresso per il relativo livello<sup>24</sup>. L'inosservanza di questo punto rappresenta una violazione delle regole e comporta che i Centri regolatori individuino una proposta nominativa per garantire il regolare svolgimento del Congresso.
- 13.3 I dirigenti che, invece, matureranno le condizioni di cui al punto 6.3.2 della Delibera regolamentare n° 6 dopo la data del 9 novembre 2009, in considerazione della particolarità della fase congressuale, rimarranno in carica fino alla data di effettuazione del Congresso del livello per il quale è prevista la loro decadenza.
- 13.4 Il rispetto del presente Regolamento è affidato alle Commissioni di Garanzia congressuale ai vari livelli.
- 13.5 Nel caso di rilevata violazione di norme del presente Regolamento, la Commissione di Garanzia Congressuale competente può invalidare il Congresso e prevederne la riconvocazione.

---

<sup>23</sup> Delibera regolamentare n° 6

“ (...) 6.3.1. La selezione dei gruppi dirigenti a livello di segretari generali o componenti della Segreteria deve consentire anche la pluralità delle esperienze; a tal fine, occorre delimitare il numero di anni di permanenza nella direzione delle strutture, superando ogni logica autarchica ogni qualvolta si determini una proposta di mobilità dell'istanza superiore; è necessario, quindi, che il Comitato direttivo interessato discuta e valuti esplicitamente questa opportunità.

6.3.2. Per favorire tale obiettivo, la permanenza nell'incarico di Segretario generale non può superare i due mandati congressuali e, comunque, gli otto anni. Non sono ammesse altre proroghe.

6.3.3. Relativamente alla composizione della Segreteria, la permanenza nella stessa non può superare i due mandati e, comunque, gli otto anni. Non sono ammesse proroghe. (...)”

<sup>24</sup> Lettera della Segreteria nazionale, 1 marzo 2000

“ Care/i compagne/i,

come sapete, le Regole votate all'unanimità dal CD nazionale della CGIL del 6-7 luglio 1999 hanno, tra l'altro, deciso norme precise per i mandati di Segretario generale e di Segreteria per ogni struttura, limitandoli a 2 mandati congressuali o ad 8 anni. Il CD ha, in quella data, votato un ulteriore sistema di deroghe che termina improrogabilmente il 7 luglio 2000.

Il Collegio Statutario Nazionale sollecitato per pareri e chiarimenti da parte di più strutture, circa l'ulteriore prorogabilità dei termini, si è unanimemente espresso per l'ulteriore data, oltre la quale vi è la decadenza automatica dell'incarico per coloro che superassero i limiti nei mandati che le nostre regole hanno fissato. (...)”

Il presente Regolamento è stato approvato all'unanimità dal Comitato Direttivo nazionale della CGIL nella sessione del 9 novembre 2009.

## **ALLEGATO AL REGOLAMENTO CONGRESSUALE**

### **DOCUMENTO DI INTENTI TRA LE SEGRETERIE NAZIONALI DELLA CGIL E DELLO SPI**

Nel pieno rispetto dell'eguaglianza di tutte le iscritte e di tutti gli iscritti nel concorrere alla formazione delle decisioni e, contemporaneamente, al fine di garantire una piena raffigurazione delle complessità della Confederazione, lo SPI si impegna ad operare una importante solidarietà nella elezione dei delegati alle istanze congressuali confederali.

Tale solidarietà avverrà eleggendo delegati provenienti da realtà diverse da quelle di riferimento dello SPI, nella misura pari alla metà della propria rappresentanza, anche nel caso di elezione dei delegati a voto segreto.

L'indicazione delle proposte nominative da sottoporre al voto nei Congressi SPI ai vari livelli, è affidata alla Segreteria confederale di riferimento, d'intesa con i rappresentanti dei documenti nazionali di riferimento, se fra loro alternativi. Ferma restando la piena attuazione della norma antidiscriminatoria, i criteri con cui le proposte nominative saranno formalizzate devono corrispondere a priorità politiche generali di solidarietà e di rappresentanza quali, ad es.: migranti, lavoro precario e giovani, alte professionalità, ricercatori, quadri, lavoratori delle piccole imprese dell'artigianato, disoccupati, diversamente abili.

L'indicazione delle proposte nominative contenute nelle rose di cui al punto successivo, allo scopo di assicurare la corrispondenza delle platee congressuali alle percentuali complessivamente ottenute dai singoli documenti nei territori di riferimento, sarà rispettosa dei voti individualmente espressi sui documenti congressuali nazionali alternativi, nei Congressi di base di quel livello congressuale confederale.

I Congressi delle Categorie ai vari livelli determineranno, d'intesa con la Segreteria confederale di riferimento, rose di candidate/i che concorreranno alla composizione della lista di proposte da sottoporre al voto dei Congressi SPI.

I Congressi dello SPI, allo scopo di dare attuazione a questo documento di intenti, dovranno essere gli ultimi nell'effettuazione dei Congressi di Categoria di ciascun livello.

Roma, 9 novembre 2009